

N 357/2010 Sent
N 33/2010 Cron
N. 736/2010 Rep

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Prato, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott. Francesco Antonio Genovese	Presidente
dott. Lucia Schiaretti	Giudice rel.
dott. Giulio Fanales	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I° grado iscritta al N. 1779/09 del Ruolo Generale promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliati in Prato, via Campolmi 4, presso lo studio dell'Avv. Abati, rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Focardi del foro di Firenze, come da mandato a margine dell'atto di citazione;

-attore-

contro

Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Prato, via Siena 13, presso lo studio dell'avv. Paolo Puliti che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Umberto Morera del foro di Roma, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

-convenuto-

OGGETTO: intermediazione mobiliare

Conclusioni:

per gli attori: come da foglio allegato.

per la banca: voglia il Tribunale, dichiarare inammissibili le domande tutte formulate dagli attori per difetto di interesse ad agire; in via pregiudiziale subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione di accertamento della responsabilità precontrattuale nonché della domanda di annullamento per il decorso dei relativi termini di legge; nel merito, respingere le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto; in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande così come formulate in citazione, dichiarare gli attori tenuti a restituire alla C.R. Firenze; le

“Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale di Prato, reiectis contrariis accertare e dichiarare la nullità della compravendita dei titoli Parmalat 6,25% per €.21.000,00, effettuato dalla banca convenuta in favore dei Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] per violazione del combinato disposto delle norme imperative quali l'art. 1418 c.c. nonché del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 (artt.26, 27, 28, 29), del TUF D. Lgs. 58/1998 (art. 21 e 23) e dell'art. 47 della Costituzione e per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore alla restituzione in favore degli attori della somma di €.21.000,00, o quella diversa somma maggiore o minore, che sarà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del versamento al dì del saldo effettivo, con risarcimento del danno subito dagli attori nella misura che verrà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, nonché con restituzione delle spese di custodia sostenute e non dovute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

In subordine: “accertare e dichiarare l'annullamento della medesima compravendita dei titoli de quo ai sensi dell'art. 1427 c.c. e, per l'effetto condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore alla restituzione della somma di €.21.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in premessa, in favore dei Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del versamento al dì del saldo effettivo con risarcimento del danno subito dagli attori nella misura che verrà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con restituzione delle spese di custodia sostenute e non dovute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

azioni e i warrants della nuova Parmalat s.p.a. ottenuti a seguito del concordato Parmalat, unitamente ai dividendi incassati, pari a € 604,27, oltre gli interessi legali; le somme percepite quale flusso cedolare derivante dalle obbligazioni dedotte in lite pari a € 3.445,29 oltre gli interessi legali. Vinte le spese.


FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori convenivano in giudizio la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. allegando che:

- da molti anni sono titolari di un conto corrente presso la banca e di un dossier titoli;
 - al fine di gestire una somma rappresentativa dei loro risparmi si rivolgevano alla dipendente [REDACTED] i per essere consigliati e orientati sulla miglior cura della somma risparmiata, tale da mantenere un portafogli di tipo conservativo;
 - su precisa indicazione della dipendente, in data 25 gennaio 2000, acquistavano obbligazioni Parmalat 6,25 7\2\05 per € 21.000,00 che venivano presentati dalla banca con buona redditività e a basso rischio, considerata la solidità della società italiana (in realtà si trattava di titoli esteri);
 - non veniva consegnato il prospetto informativo e nessuna informativa veniva data sulla natura, tipologia e rischiosità dei titoli;
 - il comportamento della banca viola gli artt. 21, 23 tuf d. lgs. 58\98 nonché gli artt. 26,27,28, 29 del Regolamento Consob 11522\98;
 - essi hanno diritto alla restituzione della somma investita, oltre agli interessi e al risarcimento del danno subito;
- concludevano come in epigrafe indicato.

Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. eccepiva che:

- i [REDACTED] hanno acquistato obbligazioni Parmalat con ordine regolarmente sottoscritto nel quale davano atto di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione della rischiosità dell'operazione (doc. 1), in virtù di un contratto di negoziazione nel quale davano atto di aver ricevuto il documento informativo e di aver preso cognizione e accettato le norma contrattuali ivi riportate (doc. 2);
- nel gennaio 2000, la banca non era in alcun modo a conoscenza del possibile *default* della Parmalat;
- l'acquisto non è nullo perché tale sanzione non può conseguire alla violazione di obblighi di informativa (Cass. SS.UU. 26725\07); non è annullabile perché gli attori hanno incassato le cedole, così manifestando di voler convalidare il negozio (l'azione peraltro è prescritta);



-non sussiste responsabilità della banca: sotto il profilo precontrattuale perché la banca ha assolto a tutti gli obblighi informativi; sotto il profilo contrattuale perché la banca ha acquistato il titolo in esecuzione di un ordine, lo ha inserito nel dossier del cliente, ne ha riscosso le cedole versandole nel conto del cliente, ha curato, nell'interesse del cliente, l'ammissione al passivo per le procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Parmalat presso il Tribunale di Parma; ha inserito nel dossier titoli dei clienti i nuovi strumenti finanziari (azioni e warrants della Nuova Parmalat s.p.a. che valorizzano al 2 aprile 2009 € 4.515,00) ottenuti all'esito della procedura; ha riscosso i dividendi dei nuovi titoli (€ 604,27 maturati negli anni 2007 e 2008) versandoli nel conto dei clienti;

-non sussiste alcun diritto alla restituzione dei titoli né al risarcimento del danno;

-non sussiste l'interesse ad agire degli attori, non essendo ancora certo che il debitore non corrisponderà il dovuto.

chiedeva il rigetto delle domande degli attori.

Venendo a decidere il merito della domanda, il Tribunale osserva quanto segue:

-la mancanza di interesse ad agire: l'eccezione è infondata; ed infatti la parte attrice ha prospettato la sussistenza di un danno attuale e l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non realizzabile se non con l'intervento del giudice.

-la prescrizione del diritto: l'eccezione è fondata per quanto concerne le azioni di annullamento e di responsabilità precontrattuale, per le quali vige il termine di prescrizione quinquennale, secondo il disposto degli artt. 1442 e 2947 cc.; il termine *a quo* deve, infatti, individuarsi al momento del *default* dei titoli Parmalat, riconducibile all'anno 2003 mentre la domanda è stata proposta nel 2009, quando il termine quinquennale era già decorso.

-la dedotta nullità della compravendita dei titoli Parmalat per violazione di norme imperative quali l'art. 1418 c.c. e il regolamento Consob 11522/98 (art. 26, 27, 28,29) del tuf d.lgs. 58/98 (art. 21 e 23): tutte le allegazioni dell'attore fanno riferimento ad una non adeguata informativa in ordine al titolo acquistato. E' orientamento consolidato di questo Tribunale, confermato anche dalle SS.UU della Cassazione (n. 26724/07) che i comportamenti illegittimi tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione di un contratto, quale che sia la natura della norma violata, restano estranei alla fattispecie negoziale e non danno luogo a nullità, salvo espressa previsione del legislatore, che nel caso di specie non sussiste.

-la dedotta annullabilità del contratto di compravendita citato ex art. 1427c.c.: azione prescritta per le motivazioni sopra indicate.

-La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.: azione prescritta per le motivazioni sopra indicate.

-La responsabilità contrattuale ex art. 1453 c.c.: il comportamento della banca lesivo degli interessi degli attori, che si definiscono orientati ad un portafogli di tipo conservativo, viene individuato nell'omessa informazione in generale sul titolo e, in particolare, del fatto che i titoli Parmalat acquistati non erano italiani ma esteri.

Il Tribunale rileva che:

-è ben vero che, nonostante che gli attori avessero dichiarato di non voler fornire informazioni sui loro obiettivi di investimento (cfr. doc. 1 di parte convenuta), ciò nonostante la banca aveva l'obbligo di fornire al cliente le informazioni sul titolo da acquistarsi;

-è, tuttavia, altresì vero che la propensione al rischio degli attori si può desumere dal portafogli che essi avevano al momento dell'acquisto dei titoli Parmalat; a questo proposito l'esame del doc. 8 prodotto da CRF s.p.a. (e non contestato dagli attori) individua un profilo degli attori del tutto diverso da quello prospettato; all'epoca dell'acquisto delle obbligazioni Parmalat, infatti, essi avevano oltre la metà del capitale investito in titoli ad alto rischio, soprattutto di natura azionaria (es. fondi azionari, azioni di Deutsche Telecom etc.);

-in un contesto come quello descritto, appare improbabile che l'informazione che il titolo Parmalat non era quotato sul mercato italiano ma su quello estero potesse modificare la decisione sull'investimento; ciò sia per la propensione al rischio degli attori che per il fatto che la Parmalat era comunque un'azienda italiana leader del settore la quale, all'epoca, godeva di generale stima sia sotto il profilo finanziario che della produzione;

-non vi sono, peraltro, elementi per ritenere che, al momento della sottoscrizione dei titoli Parmalat da parte degli attori (gennaio 2000, ovvero oltre tre anni prima del *default*), la banca, pur con la diligenza richiesta dall'operatore qualificato, avesse elementi per ipotizzare quanto poi accaduto e fornire ai clienti le relative informazioni;

Le domande degli attori devono, dunque, essere rigettate.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni altra eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

-dichiara prescritte le domande di annullamento e di risarcimento del danno ex art. 1337 c.c.;

-rigetta le altre domande di parte attrice;

-condanna [REDACTED], in solido tra loro, al pagamento, in favore Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., delle spese processuali che liquida in € 1.110,00 per

diritti, € 2.085,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, iva e cpa come per legge.

Prato, 2 marzo 2010

Il Giudice

Lucia Schiaretti

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

